



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 17

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 25 maggio 2026

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 13 maggio 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 26/03/2026, pervenuto in pari data, prot. n.627, presentato dalla Rugby Milano ASD, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Sig. Stefano Baia Curioni, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Izquierdo, giusta procura allegata al reclamo, avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 18 marzo 2026, Comunicato A Maschile/17/GS, pubblicato in data 19/03/2026, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie A Maschile, girone 2, Rugby Milano ASD vs Piacenza Rugby Club ASD, disputata in data 15/03/2026, ha dichiarato perdente la Rugby Milano ASD con il risultato di 28 - 0 (mete 4 - 0 e relative trasformazioni) in favore della Piacenza Rugby Club ASD, in luogo del risultato conseguito sul campo di 31 a 27 (mete 4 - 4) sempre in favore della Piacenza Rugby Club ASD, in quanto nell'occasione aveva utilizzato il Sig. Luca Galimberti, alla data della gara ancora minorenne e, comunque, senza che avesse inviato all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale una comunicazione con il consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale del predetto giocatore, con ciò violando l'art. 28/1, lett. f), del Regolamento di Giustizia, gli artt. 26, comma 1, e 30, comma 4, del Regolamento dell'Attività Sportiva, nonché il punto 8.1.1 della Circolare Informativa della stagione sportiva 2025/2026, in quanto nell'occasione avrebbe

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Rugby Milano ASD, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Nazionale in epigrafe sostenendo che al contrario di quanto riportato nel referto arbitrale nella gara in questione sul quale si era

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

fondata la delibera del Giudice Sportivo nella gara oggetto del reclamo non aveva giocato il minore Luca Galimberti, ma il fratello maggiore, nato il 22/04/2006, Michele Galimberti.

In particolare, l'associazione reclamante precisava che in origine era stato effettivamente inserito nella lista gara il nominativo sbagliato del minore Luca Galimberti, ma con l'indicazione del documento di identità del fratello Michele Galimberti, ma poi al momento del riconoscimento con gli ufficiali di gara sarebbe emerse l'incongruenza e, quindi, accertata la presenza di Michele Galimberti, era stata corretta a penna la lista gara circa il corretto nominativo e il documento di identità e lo stesso aveva giocato la partita.

Si era trattato, quindi, di un mero errore materiale, corretto già prima della gara insieme all'arbitro, e non era avvenuta alcuna violazione e, di conseguenza, il sodalizio chiedeva: di annullare la delibera impugnata, di omologare il risultato sul campo e disporre la restituzione della tassa reclamo; in subordine, di ridurre la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato. In via istruttoria, allegava un video e alcune foto della partita oggetto di reclamo, le foto comparative dei due fratelli Galimberti e la copia dei loro i tesserini con dichiarazione di autenticità.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 3/4/2026, comunicata in pari data, ha fissato la camera di consiglio per il giorno 9 aprile 2026, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 9 aprile 2026 era presente da remoto, per l'associazione reclamante, l'Avv. Alfredo Izquierdo, il quale illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento. A seguito della discussione la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire il direttore di gara Sig. Antonio Santocono, il quale forniva alcune precisazioni sui fatti oggetto del reclamo.

All'esito, la Corte, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 40, considerava la necessità di effettuare ai fini della decisione ulteriori approfondimenti e verifiche istruttorie, con particolare riferimento alla esatta identità del giocatore di cognome Galimberti che aveva effettivamente partecipato alla gara e, quindi, con ordinanza ha delegato la Procura Federale a verificare quanto allegato al reclamo e ad assumere ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

indispensabile ai fini della valutazione dell'impugnazione, assegnando il termine del 29/04/2026 alla Procura Federale per trasmettere le risultanze dell'istruttoria svolta.

La Procura Federale in data 28/04/2026 depositava gli esiti della istruttoria effettuata, che erano inviati in data 7/05/2026 alla difesa del sodalizio reclamante unitamente all'ordinanza con cui era fissata la camera di consiglio per il giorno 13 maggio 2026, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio partecipava il sostituto procuratore Avv. Flavio Cioccarelli, il quale si riportava a quanto emerso nell'istruttoria svolta e chiedeva l'accoglimento del gravame con la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo impugnato e l'annullamento della sanzione della gara persa per l'ASD Rugby Milano; inoltre, chiedeva sanzioni a carico del Sig. Jacopo Stellari, tesserato del sodalizio reclamante, il quale aveva preparato la lista gara errata, e una sanzione pecuniaria a carico dello stesso sodalizio.

L'Avv. Izquierdo ribadiva quanto dedotto nel reclamo e insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dall'impiego da parte della Rugby Milano ASD di un giocatore minorenni nella gara oggetto del reclamo in violazione della normativa vigente.

Dal referto arbitrale in atti risulta che nella lista gara la Rugby Milano ASD aveva indicato nel ruolo di apertura n.10 il nome di Luca Galimberti, nato il 1/05/2008, e tale nominativo non risultava in alcun modo corretto, mentre lo era stato il documento di identità allo stesso corrispondente, che dai documenti depositati risulta essere del fratello maggiore, Michele Galimberti.

In sede di audizione il direttore di gara Sig. Antonio Santocono ha confermato che al momento del riconoscimento era emerso che il documento indicato nella lista gara non era corrispondente al nominativo di Luca Galimberti, ma a quello del fratello maggiorenne Michele Galimberti, ma non era stato in grado di assicurare che poi fosse stato quest'ultimo a



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

partecipare alla gara, poiché tutto si era svolto freneticamente stante l'approssimarsi dell'inizio della partita.

Per tale ragione la Corte aveva ritenuto di affidare l'integrazione dell'istruttoria alla Procura Federale, al fine di appurare quale tra i due fratelli Galimberti avesse effettivamente preso parte alla gara.

La Procura Federale, conclusa l'istruttoria, ha depositato la propria relazione nella quale ha affermato che *"sia pacifico l'errore commesso, involontariamente, dal dirigente addetto all'arbitro dell'ASD Rugby Milano nell'inserire nella lista gara il nome, e tutti i dati del documento, del fratello minore, anche lui tesserato per il Milano, del giocatore che è sceso in campo"*, che si trattava invece del fratello maggiore Michele Galimberti.

Ciò posto, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta dalla Procura Federale non risulta confermato il fatto che ha determinato l'emissione del provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo impugnato.

Nel contempo la stessa Procura ha riscontrato che nell'ambito della stessa vicenda fossero emerse delle responsabilità a carico di un tesserato del sodalizio reclamante e di quest'ultimo per fattispecie diverse da quelle considerate nel provvedimento impugnato e per le quali ha chiesto a questa Corte l'applicazione di specifiche sanzioni.

Al riguardo, il Collegio rileva che si tratta di violazioni che sono state contestate ai soggetti individuati dalla Procura Federale per la prima volta in questa sede e, di conseguenza, non potendosi superare un grado di giudizio, né contravvenire al principio del contraddittorio su cui si fonda anche il processo sportivo, non ritiene di potere infliggere le sanzioni richieste e rimette gli atti alla stessa Procura affinché provveda sul punto per quanto di sua competenza in conformità ai principi e alla normativa del vigente Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 29/1, lett. f), del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 26, comma 1, lett. b), e 30, comma 4, lett. b), del Regolamento dell'Attività Sportiva, nonché il punto 8.1.1. della Circolare Informativa della stagione sportiva 2025/2026;

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, annulla la sanzione della dichiarazione di sconfitta della ASD Rugby Milano con il risultato di 28 - 0 (mete 4 - 0 e relative conversioni) in favore della Piacenza Rugby Club ASD, con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo di 31 - 27 (mete 4 - 4), sempre in favore della Piacenza Rugby Club ASD, e adeguamento della classifica del campionato di Serie A maschile, gruppo 2, girone 2;

- dispone la restituzione del contributo funzionale;

- ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Si comunichi.

Roma, 13 - 25 maggio 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali



Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro